

Verbale di Assemblea straordinaria

In data 16 Gennaio 2023, presso la sede ubicata in Chivasso (To) in Via Mazze' n. 41/a, alle ore 20,00 si è svolta l'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, dell'Associazione Leone Sinigaglia APS con sede in Chivasso (To) Via Mazze' n. 41/a, codice fiscale/p.Iva 08039950012, avente all'ordine del giorno la redazione della Modifica art. 7 dello statuto relativa all'inserimento nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore RUNTS come da richiesta dell'Ufficio Regionale datata 1 dicembre 2022: *"In riferimento all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) dell'Associazione APS LEONE SINIGAGLIA, facciamo presente che la stessa è stata inserita in data 26.10.2022 nell'Elenco Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica", in quanto lo Statuto che avete inviato agli Uffici regionali nega il diritto di voto ai soci minorenni, mentre essendo rappresentati dai genitori hanno diritto di voto per loro tramite"*.

Verificata la validità dell'Assemblea, in seconda convocazione, presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, si dà inizio ai lavori dell'Assemblea.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea la Dott.ssa Miriam Mazzoni la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione il Prof. Fasolo Paolo quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la modifica dell'art 7 dello Statuto della Associazione Leone Sinigaglia APS, dà lettura dello Statuto. La modifica dell'art. 7 viene approvata all'unanimità.



Il Presidente

Dott.ssa Miriam Mazzoni



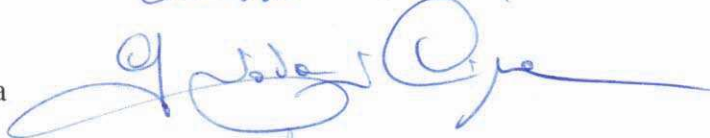
Il Segretario

Prof. Fasolo Paolo

Consigliere Prof.ssa Camilla Bettenzoli



Consigliere Prof. Giovanni Cima



Consigliere Prof.ssa Liuzzo Fabienne



Consigliere Pro. Marroccu Sandro



Consigliere Prof. Serra Sandro



STATUTO APS

Associazione di Promozione Sociale

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato codice del terzo settore) e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione:

“ASSOCIAZIONE LEONE SINIGAGLIA APS”, da ora in avanti denominata “associazione”.

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Chivasso (To) in Via Mazze' 41/A, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In riferimento all'art. 5 co.1 Cts l'attività perseguita dalla nostra associazione rientra nelle lettere d ed i:

d) educazione, istruzione, formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione nello specifico quindi svolge le seguenti attività con lo scopo di divulgare e sostenere l'amore per la musica, la sua conoscenza e quindi favorire nei bambini e nei ragazzi l'avvicinamento a questa importante forma di arte:

a) offre indistintamente a quanti lo desiderino l'opportunità di intraprendere lo studio musicale in modo serio e approfondito; istituire una o più scuole di musica finalizzate allo svolgimento di corsi educativi e formativi in genere oltre a corsi professionali nei quali la durata, il numero delle lezioni, le materie ed i programmi devono essere quelli previsti nei corsi Ministeriali e dei Conservatori specificatamente quelli previsti per tutti i corsi Pre-Accademici e/o Propedeutici, oltre a quelli necessari per l'ammissione all'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM).

b) operare nell'ambito del territorio comunale, regionale e nazionale ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con Enti pubblici, enti ministeriali enti privati, con Associazioni culturali, artistiche e musicali, diffondere l'educazione musicale in lunghi strati della popolazione anche attraverso specifiche convenzioni, avvalendosi di personale altamente specializzato e qualificato;

c) allargare le proprie esperienze anche ad altre arti che presentino punti in comune con la musica ad esempio il teatro, la danza ed altre arti espressive;

d) organizzare incontri, convegni, seminari, masterclass di alta formazione, concerti, attività corsuali periodiche e permanenti di formazione, qualificazione ed aggiornamento per docenti;
e) valorizzare e promuovere la conoscenza ed il confronto con altre esperienze in Italia ed all'estero; istituire una biblioteca, formare un archivio per la raccolta di dati, materiali ed esperienze didattiche; promuovere la redazione di un notiziario informativo e le pubblicazioni di testi specializzati. Il tutto fruibile da parte degli associati e dei loro familiari.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Potranno essere nominati, da parte dell'assemblea e su proposta del consiglio direttivo, degli associati onorari, persone fisiche il cui operato abbia o abbia avuto un significato importante per l'associazione.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, potrà essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei votanti e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita delibera da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione o consiglio direttivo
- Il presidente ;
- l'Organo di controllo , se presente .

ART. 7

(Assemblea)

E' stabilita la sovranità dell'Assemblea dei soci per tutto ciò che riguarda la vita dell'Associazione.

L'assemblea dei soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano maggiorenni, iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Hanno diritto di voto altresì gli associati minorenni rappresentati dai genitori o di chi ne fa le veci.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, è ammessa delega scritta per un massimo di un voto per associato.

Gli associati possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con voto espresso in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, che non potranno essere nello stesso giorno, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione potrà essere effettuata anche in maniera elettronica, purché sia verificata la ricezione di detta comunicazione da parte dell'associato. La convocazione potrà anche essere affissa nella bacheca pubblica presso la sede associativa.

Le riunioni potranno avvenire in presenza, modalità da prediligere, oppure , in caso di necessità , in modalità a distanza, con metodi atti al riconoscimento degli associati ed al loro diritto di accesso e di voto.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente oppure in sua vece dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio direttivo. Il Presidente dell'assemblea può nominare un segretario.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa entro il 30/04 dell'anno successivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- approva il valore delle quote associative annuali;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti sia in prima che in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, oppure quando ne facciano richiesta motiva almeno un terzo dei soci.

Essa è chiamata a deliberare su:

- modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

- trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- scioglimento;

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- Nominare il Direttore dei corsi musicali;

- si fa garante del rispetto e del mantenimento delle linee metodologiche e degli orientamenti didattici previsti ed eventualmente concordati con Enti, Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche;
- in caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo deciderà in merito alla scelta degli enti del Terzo settore a cui devolvere il patrimonio;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

Si stabilisce altresì che nell'organo di amministrazione devono essere presenti in misura non inferiore alla maggioranza, componenti "musicisti".

La maggioranza degli amministratori è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La convocazione potrà avvenire anche con modalità telematiche, a patto si abbia prova di ricezione della convocazione. Le riunioni avverranno in presenza che saranno in ogni caso da prediligere, ma in caso di necessità, anche a distanza con sistemi di riconoscimento del consigliere che partecipa di diritto alla riunione .

ART.9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi , riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o per volontà dell'Associazione.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o del rendiconto di cassa ove possibile, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

L'associato dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che avrà tempo sette giorni per predisporre la documentazione.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Chivasso, lì 16/01/2023

Presidente

Dott.ssa Mazzoni Miriam

Vice Presidente

Prof. Fasolo Paolo

Consigliere

Prof.ssa Bettenzoli Camilla

Consigliere

Prof. Cima Giovanni

Consigliere

Prof.ssa Liuzzo Fabienne

Consigliere

Prof. Marrocu Sandro

Consigliere

Prof. Serra Sandro



Il Funzionario
Lorenzo DE MIGRIS (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico MASTROGIACOMO